

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 27 novembre 2015 Numero 38/2015

PROCESSO TRIBUTARIO <ONLINE>

E' previsto per il prossimo primo dicembre l'avvio del processo tributario telematico, presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell'Umbria. Ciò avverrà tramite un *<portale> internet*, denominato Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, che consentirà ai soggetti coinvolti nel processo tributario di interagire in modo trasparente, con riduzione di tempi e costi. In particolare, sarà possibile effettuare il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni Tributarie con modalità telematiche, nonché accedere al fascicolo processuale informatico per consultare tutti gli atti ed i provvedimenti emanati dal giudice. Le modalità per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici sono illustrate nel D.M. del 4.8.2015. Entro la fine del 2016 altre sei regioni adotteranno il nuovo sistema, che poi sarà esteso a tutto il territorio nazionale. Altra novità introdotta dal decreto delegato sul contenzioso (D. Lgs. n. 156/2015) è l'istituzione delle sezioni tributarie *<specializzate>*.

TRASFORMAZIONE PER USCIRE DALLA <SOCIETÀ DI COMODO>

Oltre all'assegnazione agevolata (o la vendita agevolata) dei beni ai soci, il disegno di legge *<stabilità>* 2016 offre un'ulteriore possibilità di uscita (agevolata) dalla *<società di comodo>*: la trasformazione della società *<commerciale>* in società semplice (entro il 30.9.2016). Per accedere a tale operazione, sono necessarie due condizioni: - che la società abbia per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che, in sede di trasformazione, beneficiano della tassazione agevolata; - che all'atto della trasformazione la compagine sociale sia composta dagli stessi soci che erano tali al 30.9.2015. I principali effetti della trasformazione di cui sopra sono i seguenti: - la tassazione *<diretta>* degli immobili *<agevolati>* prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva 8% (10,5%, se appartenenti a *<società di comodo>*) sulla differenza tra il valore determinato in base ai coefficienti catastali ed il costo fiscale riconosciuto. Gli immobili *<agevolati>* sono tutti (anche i *<beni-merce>*), tranne quelli strumentali per desti-

nazione; - non è dovuta l'imposta di registro sul valore degli immobili posseduti al momento della trasformazione; - è dovuta l'IVA nei casi in cui la cessione sia soggetta a tale imposta (la trasformazione genera la destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa); - se vi sono riserve in sospensione d'imposta, è dovuta l'imposta sostitutiva del 13%; - se vi sono riserve di utili non già tassate per trasparenza, concorrono a formare il reddito dei soci nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione; - la società semplice chiude la partita IVA, e mantiene il codice fiscale e l'iscrizione al Registro imprese. Non beneficiano delle agevolazioni, tra l'altro, le partecipazioni in società. Si consideri che, in sede di trasformazione, i beni che non godono dell'agevolazione, devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari (la trasformazione in società semplice, si traduce, per questi beni, in un'assegnazione ai soci a valore *<normale>*). In questa sede, è possibile utilizzare eventuali perdite pregresse, per ridurre il reddito ordinario del periodo.

ANCORA SUI PREMI DI FINE ANNO

Una nuova sentenza della Cassazione (n. 23782 del 20.11.2015) ha ribadito la differenza tra *<sconto>* e *<premio>*, ai fini del regime IVA applicabile. Lo *<sconto>*, che riduce la base imponibile IVA (con emissione di nota d'accredito con IVA, se emessa entro 365 giorni dal compimento dell'operazione, o sia previsto contrattualmente), è subordinato a che la riduzione vada ad incidere su una determinata, o su di una serie determinata, di operazioni e sull'entità dei relativi corrispettivi, e che sia sancito da un accordo, meglio se adeguatamente documentato (art. 26 del D.P.R. n. 633/1972). Affinché la variazione possa rilevare ai fini IVA, il cedente del bene o del servizio è tenuto a dimostrare la corrispondenza tra l'operazione originaria e la successiva *<nota di variazione>*, emessa (quest'ultima) mediante l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegare i due documenti. Il *<premio>* (solitamente di fine anno) rappresenta, invece, un contributo autonomo, senza alcun collegamento causale con singole e determinate

cessioni imponibili, riconosciuto indistintamente al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato, o comunque, per incentivarlo a futuri acquisti, e quindi escluso da IVA (ai sensi art. 2, comma III, del D.P.R. n. 633/1972).

<AUTOTUTELA>: DINIEGO IMPUGNABILE

Il diniego all'*<autotutela>* è impugnabile davanti al giudice tributario, il quale deve valutare se il potere discrezionale concesso all'Ufficio sia stato legittimamente esercitato, e quindi se l'atto non presenti vizi propri. E' quanto afferma la Cassazione (sentenza n. 23765 del 20.11.2015) a proposito di due avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione, di cui il contribuente aveva chiesto l'annullamento all'Ufficio in *<autotutela>*, essendo intervenuto, nel corso del procedimento, sentenza di assoluzione in sede penale. Il giudice tributario, chiamato a decidere sulla legittimità dell'eventuale diniego opposto, deve limitarsi a verificare la legittimità del rifiuto, e quindi se questo sia avvenuto correttamente e in adesione alle norme che ne disciplinano l'esercizio.

LEGGE DI <STABILITÀ>: NOVITA' IN CORSO

In sede di approvazione della legge di *<stabilità>* per il 2016, il Senato ha introdotto una nuova fattispecie di *<bonus mobili>*, destinata a coesistere con quella in corso. Quest'ultima, come noto: - prevede uno sconto d'imposta del 50% (in 10 anni), su di una spesa massima di 10 mila euro, abbinata al *<recupero del patrimonio edilizio>* (deve trattarsi, almeno, di *<manutenzione straordinaria>*); - le spese agevolate sono quelle per i mobili e grandi elettrodomestici, di classe almeno *<A+>* (o *<A>* per i fornì); - la spesa per gli arredi può superare quella dei lavori edili. La nuova agevolazione, pur riguardando l'acquisto degli stessi beni di cui sopra, con un *bonus* del 50% in 10 anni, ha le seguenti caratteristiche: - interessa le *<giovani coppie>*, anche *<di fatto>*, formatesi da almeno 3 anni, con almeno uno dei componenti di età non superiore a 35 anni; - si applicherà, per l'anno solare 2016, ad una spesa massima di 16 mila euro; - la coppia deve aver

acquistato un alloggio adibito ad <abitazione principale>. Come ben si comprende, la norma (sempre che divenga legge nella versione disponibile) necessita di numerosi chiarimenti. Novità, anche per l'accesso al <regime forfettario agevolato>: oltre all'innalzamento delle soglie dei compensi (15 mila euro in più, per i professionisti, e ulteriori 10 mila euro, per gli altri settori), è stato eliminato il <blocco> di ingresso al nuovo regime per i lavoratori dipendenti e per i pensionati con reddito di specie superiore a 30 mila euro annui. Per le nuove iniziative, l'aliquota di tassazione è fissata nel 5% e l'agevolazione si estende per i primi 5 anni di attività.

MARCHI E AVVIAMENTI: NUOVO RIALLINEAMENTO

Per le operazioni di aggregazione aziendale, poste in essere dal 2016, il disegno di legge <stabilità> ha previsto un possibile <riallineamento> del valore di marchi ed avviamento più conveniente di quelli attuali. Ora, l'affrancamento <ordinario>, di cui dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, prevede aliquote crescenti di imposta sostitutiva, commisurate all'importo del <riallineamento> (12-14-16%), ma prescrive che l'ammortamento di questi immobilizzati (<rivalutati>) avvenga in 18 periodi d'imposta. Vi è anche l'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, che offre la possibilità di adeguare <fiscalmente> i maggiori valori di marchi ed avviamento, col pagamento dell'imposta sostitutiva del 16%, con un periodo di deducibilità degli ammortamenti di 10 anni. Ora, il disegno di legge di cui sopra, lasciando invariata la misura dell'imposta sostitutiva al 16%, riduce a <soli> 5 anni il periodo d'ammortamento (solo per marchi ed avviamento). Trattandosi di ammortamento <fiscale>, la norma risulterà conveniente anche per coloro che sceglieranno in bilancio (per questi beni) un ammortamento più <lungo>, in quanto l'ulteriore quota (fino al 20%) sarà deducibile in via extracontabile, sul modello di dichiarazione dei redditi. Allo stesso modo potranno operare i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali (IAS), per cui gli immobilizzati immateriali di cui si tratta

sono soggetti a <verifica del valore> (<impairment test>), e quindi, di fatto, non sottoposti ad ammortamento. L'agevolazione in parola si ritiene potrà essere applicata anche ai plusvalori <impliciti> nelle partecipazioni di controllo, imputati ad avviamento e marchi nel bilancio consolidato, di cui all'art. 15, comma 10-bis e 10-ter, del D.L. n. 185/2008.

CAUTELA NELLA DURATA DELLA SOCIETA'


Anche se non è il caso di creare allarmismi, è da considerare la sentenza del Tribunale di Roma (n. 21224 del 22.10.2015), che ammette il recesso del socio da una S.r.l., qualora la durata della società sia fissata <oltre la vita media di un essere umano>. Nel caso di specie, e questa novità, questa durata è stata determinata, non in astratto, ma in relazione all'età di una socia. Quest'ultima, cinquantenne, avrebbe compiuto 85 anni al termine della durata della società (fissata al 31.12.2050), superando, di poco, la vita media, calcolata dall'ISTAT (per le donne) a poco meno di 85 anni. Nella stessa sentenza, tra l'altro, è stabilito che il rimborso della partecipazione debba avvenire tenendo conto del valore <di mercato> al momento della dichiarazione di recesso, con stima anche dell'avviamento. Inoltre, la legittimità del recesso può essere impugnata dalla società solo nei modi ordinari, potendo devolvere all'arbitratore (art. 2473, comma II, del Codice Civile) solo la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione. Infine, il termine entro cui deve essere liquidata la quota al socio ricevente, cioè, 180 giorni dalla comunicazione del recesso dalla società (art. 2473, comma IV, del Codice Civile), è inderogabile.

<QUOTATE>: IN ARRIVO MENO ADEMPIMENTI

Sono in corso di approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, una serie di provvedimenti, tesi ad alleggerire gli oneri informativi a carico delle società quotate. In particolare, è prevista l'abolizione della rendicontazione trimestrale (è confermata quella <semestrale>). La CONSOB ha tuttavia facoltà di ordinare la pubblicazione di informazioni finan-

ziarie periodiche aggiuntive, rispetto alla <semestrale> ed al bilancio annuale, che avranno carattere semplificato, relativamente alla situazione economico-patrimoniale, anche delle controllate, e l'illustrazione di eventi rilevanti ed operazioni compiute nel periodo di riferimento, con incidenza per la situazione patrimoniale. Sarà anche innalzata dal 2% al 3% la soglia di <partecipazione rilevante> da comunicare al mercato, per la trasparenza degli assetti proprietari.

MERCATO FINANZARIO		
	25/11/15	18/11/15
EURIBOR		
3 mesi	-0,105	-0,093
6 mesi	-0,031	-0,015
1 anno	0,061	0,077
CAMBI	25/11/15	18/11/15
Euro - USD	1,0586	1,0666
Euro - yen	129,94	131,65
SPREAD	25/11/15	18/11/15
(> Germania)	96	101



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO